

COMUNE DI GAIARINE (TV)

Nota tecnica di analisi ISTRUTTORIA PRELIMINARE della Commissione di valutazione

Procedura di manifestazione di interesse ex art. 55 D.Lgs. 117/2017 e art. 6 D.Lgs. 36/2023 — Avviso Prot. 6227/2026 del 20/07/2026

Unico Candidato: Associazione Comunità Energetica Rinnovabile Urban Energy ETS (C.F. 91198320409)

La commissione nominata con Delibera della Giunta comunale n. 75 del 29.09.2026 arriva alle seguenti conclusioni e proposte nell'ottica di un procedimento di co-progettazione con un soggetto ETS:

1. Premessa e oggetto della nota

La presente nota analizza **in via istruttoria e preliminare** la manifestazione di interesse presentata da Urban Energy ETS (Prot. Comune 0007270/2026 del 26/08/2026) e i relativi allegati, verificandone la coerenza con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/2026 del 02/07/2026 (indirizzi istituzionali) e la Determinazione del Responsabile del Procedimento n. 195/2026 del 09/07/2026 (Avviso pubblico e criteri di valutazione), con particolare attenzione a: (i) l'effettiva gratuità assoluta dell'iniziativa per il Comune e per i cittadini; (ii) l'assenza di costi occulti o forme di remunerazione non consentite dalla disciplina delle Comunità Energetiche Rinnovabili (D.Lgs. 199/2021, DM MASE 414/2023, DD MASE 22/2024); (iii) la solidità e attendibilità della documentazione prodotta.

La nota preliminare segnala i punti che appaiono meritevoli di approfondimento, chiarimento scritto o integrazione documentale prima dell'eventuale ammissione al tavolo di co-progettazione e, in ogni caso, in sede di redazione della Convenzione. Sono punti che precedono l'attribuzione del punteggio e il giudizio di ammissibilità al tavolo tecnico e le osservazioni sono frutto dell'esperienza Amministrativa e tecnica dei singoli commissari che hanno vissuto nella loro carriera il primo "boom fotovoltaico" degli anni 2000.

L'avviso prevede la creazione di un nuovo soggetto giuridico ETS attraverso un tavolo di co-progettazione, quindi un percorso per steps che porta alla realizzazione di una CERS nell'osservanza di precise direttive del Consiglio Comunale, il tutto senza costi per il Comune di Gaiarine e i propri cittadini e imprese.

La manifestazione di interesse prevede la ADESIONE DIRETTA ad una CERS già costituita da un ETS (urban energy ETS) all'interno della quale istituire una configurazione dedicata "CERS Gaiarine". Trattasi di un modello in "UGUAGLIANZA" di presupposti rispetto a quanto chiesto dal consiglio comunale di Gaiarine e la ADESIONE DIRETTA ad una CERS già costituita dovrà avvenire per il Principio di scelta comparativa, oggi indispensabile anche nel Terzo Settore dopo la sentenza del Consiglio di Stato di Aprile 2026 relativa al caso di Casa Jannacci, previo avviso e nel rispetto dei criteri dettati dal consiglio, come nel presente caso.

La Commissione Procederà ad una valutazione preliminare della proposta pervenuta per riscontrare in cosa l'offerta presentata si discosti, dal punto di vista sostanziale, da quanto richiesto nella Manifestazione di interesse, proponendo infine al Comune di Gaiarine scelte operative da esercitare prima di aderire ad una CERS ETS già esistente.

2. Analisi di dettaglio

2.1 Ripartizione degli incentivi GSE e rischio di costi occulti/margine mascherato

Il P.E.F. e la Proposta tecnico-economica indicano una ripartizione dell'incentivo GSE così articolata: 20% costi di gestione (dichiarata fissa), 34% produttori, 20% consumatori, 26% progetti sociali territoriali (queste ultime tre 'indicative'). A questa si aggiunge l'intero corrispettivo di valorizzazione ARERA (TIAD), anch'esso interamente assorbito dai costi di gestione.

Dal dettaglio numerico del P.E.F. (es. anno 2028): incentivo MISE totale € 101.833, di cui quota gestione 20% = € 20.367; corrispettivo ARERA € 7.970. Il totale trattenuto dal gestore (quota gestione + ARERA) è quindi € 28.336 su un totale disponibile di € 109.803 (incentivo + ARERA), pari a circa il 25,8% e non al 20% enunciato come 'quota fissa'.

Punto di attenzione: la comunicazione della proposta enfatizza il '20% fisso' ma il prelievo complessivo effettivo per la gestione è superiore, includendo l'intero corrispettivo ARERA. La Commissione richiede un chiarimento esplicito sulla percentuale complessiva realmente trattenuta e un rendiconto analitico dei costi di gestione

effettivamente sostenuti (personale, portale, back-office, rapporti GSE), per verificare che il prelievo non generi un margine economico mascherato da 'costo', in violazione del divieto statutario di distribuzione indiretta di utili (art. 21 Statuto) e della natura non lucrativa richiesta dalla disciplina CACER. **Alla fine potrebbe anche essere accolto un prelievo per spese superiore, ma previo atto di indirizzo del Consiglio che assegni ai costi CERS l'intero corrispettivo ARERA.**

2.2 Non vincolatività della quota destinata a finalità sociali

Il criterio B dell'Avviso ('efficacia del modello di destinazione sociale degli incentivi') vale 35 punti su 100, il massimo tra i cinque criteri, e la Delibera CC 15/2026 prevede punteggio crescente al crescere della quota sociale offerta. La proposta indica il 26% come quota sociale, ma precisa esplicitamente che tale percentuale è 'indicativa' e che 'la decisione finale in merito spetta ai membri della Configurazione CER Gaarine, riuniti nel relativo Comitato di Gestione' — organo consultivo composto da tutti gli associati della configurazione, non dal solo Comune. Sta bene al Comune tale criterio? È pervenuta una sola manifestazione di interesse.

Rilievo: sussiste il rischio che l'offerta sulla carta non si traduca in un impegno esigibile. La commissione propone che la quota sociale minima (o quantomeno il 26% dichiarato) sia recepita come vincolante e non modificabile, analogamente a quanto previsto per la sola quota di gestione. **Alla fine potrebbe anche essere accolta una quota diversa, ma previo atto di indirizzo del Consiglio.**

2.3 Discrepanza tra Attestazione di compatibilità statutaria e testo dello Statuto (potere del Comitato di Gestione)

L'Attestazione di compatibilità dello Statuto, sottoscritta dal Presidente, afferma che il Comitato di Gestione ha 'funzione di parere vincolante sul Regolamento di Configurazione e sull'utilizzo degli importi ad essa relativi'. Il testo statutario (art. 14) recita invece che i Comitati di Gestione 'hanno la funzione di formulare pareri' — senza l'aggettivo 'vincolante' — su modifica del regolamento, delega del ruolo di referente e altre questioni rimesse dai regolamenti.

L'art. 10 dello Statuto, inoltre, prevede che l'Organo di Amministrazione approvi il Regolamento di Configurazione iniziale in piena autonomia ('in occasione della Costituzione del Comitato di Gestione'), e che le sole modifiche successive richiedano 'previo parere favorevole' del Comitato — formulazione più forte di un parere semplice, ma comunque diversa e non equivalente a un potere di veto assoluto o co-deliberativo.

Rilievo: l'Attestazione presenta al Comune un livello di codecisione (parere vincolante) superiore a quello effettivamente risultante dal testo statutario vigente. La Commissione suggerisce un formale chiarimento scritto su questo punto e, se necessario, una modifica statutaria o una clausola convenzionale che attribuisca espressamente al Comitato di Gestione — o al Comune in quanto suo membro — un potere di parere realmente vincolante sulle materie di interesse locale (regolamento di configurazione, riparto degli incentivi, uso del nome/logo) o quanto meno relative alla configurazione locale relativa al comune di Gaarine .

2.4 Indipendenza dell'asseverazione del Piano Economico-Finanziario

La Dichiarazione di Asseverazione del P.E.F. è resa dal Dott. Paolo Faini, dottore commercialista e revisore legale, che dichiara 'studio in Rimini, via Roma n. 42' — indirizzo coincidente con la sede legale di Urban Energy ETS (Via Roma 42, 47921 Rimini), come risultante dallo Statuto e dall'Atto Costitutivo.

Rilievo: la coincidenza di indirizzo tra il soggetto asseverante e l'ente asseverato non integra automaticamente un conflitto di interesse formale (l'asseverazione riguarda la correttezza metodologica, non un giudizio di merito sull'ente), ma indebolisce la percezione di terzietà del professionista incaricato 'dall'Associazione'. La commissione suggerisce di chiedere chiarimenti sul rapporto professionale tra l'asseveratore e Urban Energy ETS (incarichi pregressi, eventuali compensi ricorrenti, condivisione di sede/struttura) prima di attribuire pieno valore probatorio all'asseverazione ai fini di una qualsivoglia valutazione tecnica.

2.5 Solidità patrimoniale e capacità di assorbire il rischio dichiarato

Il rendiconto per cassa Mod. D relativo all'esercizio 2025 riporta entrate e uscite complessive di € 400 (quota versata dai soci fondatori, integralmente spesa in 'uscite diverse di gestione'), con cassa e depositi bancari pari a € 0 a fine esercizio. Il verbale di assemblea del 10/04/2026 conferma che l'attività dell'associazione non è ancora iniziata al momento dell'approvazione del bilancio.

Rilievo: la Proposta tecnico-economica (par. 4.1 e par. 9) afferma che Urban Energy ETS '**si assume interamente il relativo rischio economico**', senza però alcuna garanzia di copertura per tutti i costi di strutturazione e avvio.

Un ente con patrimonio e liquidità sostanzialmente nulli a bilancio non offre, allo stato, evidenza concreta di questa capacità di assorbimento del rischio. Come detto sopra i commissari ricordano i periodi eroici del primo fotovoltaico dove si sono buttati tutti ma che hanno creato più di qualche dissaporo per successivo il fallimento delle ditte che gestivano gli impianti senza garanzia alcuna per il futuro per gli enti locali. Opportuna potrebbe essere una garanzia fideiussoria, soprattutto a garanzia dei cittadini che verranno coinvolti oltre che a tutela del buon nome del comune che “spende il proprio nome” nell’iniziativa, ma la novità dell’iniziativa e i margini ridotti e legati alle adesioni future rendono difficile il rispetto di tale clausola, che potrebbe essere sostituita dal principio, se accettato dal Consiglio comunale : nulla di fatto, però non ho avuto spese (neppure una quota di adesione) anche se non otterrò il vantaggio futuro prefisso. Questo nella circostanza, che resta fondamentale, che gli impianti sono di proprietà di chi li realizza o ha realizzati, senza deroga alcuna.

Ma queste “cautele” valgono a ben vedere nel caso di creazioni ex novo di CERS, mentre possono essere attenuate nel caso di CERS già esistente con “configurazione dedicata CERS Gaiarine” con il sistema della “porta aperta”, solo che questa **possibile attenuazione di garanzie equivale ad ammettere la possibilità astratta che la iniziativa non decolli o non si sviluppi e tale rischio deve essere espressamente accettato dal Comune che viene chiamato a spendere il proprio “nome” nella iniziativa attraverso forme di pubblicità, incontri o altro.....L'importante è che su tutto ciò vi sia un avallo politico.**

2.6 Garanzia effettiva e permanente della gratuità

L'art. 5 dello Statuto stabilisce che l'adesione è gratuita 'se non diversamente stabilito dall'Organo di Amministrazione' e che è 'facoltà dell'Organo di Amministrazione prevedere una quota associativa annuale di adesione, anche differenziata per tipologia di Associato'. Questo contrasta con le intenzioni dell'Amministrazione comunale

Rilievo: la gratuità per i cittadini di Gaiarine e soprattutto per il Comune di Gaiarine, richiesta dalla Delibera CC 15/2026 come vincolo inderogabile, non trova allo stato un corrispondente vincolo statutario permanente: l'Organo di Amministrazione centrale conserva il potere di introdurre in futuro una quota associativa. Si suggerisce, in base agli indirizzi del Consiglio Comunale, la previsione di una clausola espressa e vincolante che escluda, per l'intera durata dell'accordo, l'introduzione di qualsiasi quota associativa o costo di adesione a carico dei membri della Configurazione CER Gaiarine, con effetti anche in caso di modifica statutaria futura.

2.7 Clausola di recesso con corrispettivo e principio di 'porta aperta'

Gli artt. 6 e 7 dello Statuto prevedono che il recesso sia sempre libero, ma che in caso di 'recesso anticipato' l'Associato debba corrispondere 'eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti'. Il modello CER Gaiarine, come descritto nel P.E.F., si deve fondare sul principio res perit domino (**ciascun membro realizza e possiede il proprio impianto, che non passa mai in proprietà della CERS, senza investimenti non volontari da parte del privato o del Comune o collettivi dell'Associazione**), il che dovrebbe rendere IMPOSSIBILE l'applicazione pratica di questa clausola ai membri della configurazione dedicata.

Rilievo: trattandosi tuttavia di una clausola statutaria generale, si suggerisce che la proposta chiarisca espressamente, in forma scritta e vincolante, che nessun corrispettivo di recesso troverà applicazione nei confronti del Comune e dei cittadini/imprese aderenti alla Configurazione CER Gaiarine, in coerenza con quanto richiesto dalla Delibera CC 15/2026 ('libertà di recesso... senza penali in ogni momento').

2.8 Tracciabilità e separazione contabile della Configurazione CER Gaiarine

Urban Energy ETS dovrebbe gestire, oltre alla eventuale configurazione dedicata a Gaiarine, una propria configurazione nazionale con 21 membri e ha in corso una candidatura per una configurazione a Zoppola (PN). Il bilancio dell'Associazione è unico a livello di ente. Si mescolano più realtà non simili tra loro. E' superfluo dirlo ma la realtà del Friuli Venezia Giulia, pur distando solo qualche km, vede la facilitazione della semplicità burocratica (che non sempre è un bene dal momento che il percorso burocratico dovrebbe servire per individuare in via preliminare le criticità) oltre alla facilitazione dei finanziamenti a fondo perduto, cosa non presente a livello nazionale (e PNR è oggi chiuso) e in Regione Veneto, verrebbero quindi mescolate iniziative eterogenee e questo non appare conforme agli insegnamenti ANAC.

Rilievo: la documentazione non menziona un conto corrente dedicato o una contabilità separata per la Configurazione CER Gaiarine. In assenza di separazione contabile, non è agevole per il Comune verificare che gli incentivi generati dal territorio di Gaiarine siano integralmente e unicamente destinati ai membri e ai progetti sociali di Gaiarine, e non impiegati a copertura di costi/carenze di altre configurazioni o a Zoppola o aliunde. Si

suggerisce di inserire in proposta l'obbligo di gestione contabile separata (conto dedicato o centro di costo/ricavo autonomo) e di rendicontazione analitica periodica riferita esclusivamente alla Configurazione CER Gaiarine. Il conto dedicato è la regola negli appalti pubblici anche per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e quindi per problemi con il GSE.

2.9 Ammissione dei soci e principio di 'porta aperta' effettiva

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, l'ammissione di nuovi associati è decisa dall'Organo di Amministrazione centrale entro 3 mesi, con eventuale diniego motivato comunicato entro 4 mesi; il ricorso dell'interessato è deciso solo dall'Assemblea, che si riunisce in via ordinaria una volta l'anno.

Rilievo: tempi di questa ampiezza e un potere discrezionale di ammissione concentrato in un organo centrale non radicato nel territorio comunale risultano in tensione con il principio di 'porta aperta' e con l'aspettativa di adesione rapida e non discriminatoria del Comune di Gaiarine e dei cittadini di Gaiarine. Si prescrive di chiedere l'introduzione nella Configurazione dedicata "CER Gaiarine", di criteri di ammissione oggettivi e di un termine ridotto e certo per i residenti/imprese del Comune di Gaiarine e il Comune.

2.10 Attendibilità del curriculum ed esperienza pregressa dichiarata

La 'Descrizione dell'attività' e l'Attestazione di continuità operativa attribuiscono a Urban Energy ETS (costituita il 24/06/2025) l'esperienza maturata, a partire dal 2025, da un'iniziativa/marchio 'Urban Energy' di natura non specificata, relativa alla CER Alta Valle del Conca (Accordo Quadro 16/05/2025) e alla CER di Budrio (Accordo Quadro 29/09/2025), entrambi anteriori o contestuali alla costituzione dell'attuale ETS. Ma tutto ciò come si lega all'ETS che deve per definizione essere realtà non lucrativa?

Rilievo: si tratta di un'autodichiarazione ex art. 46-47 DPR 445/2000, non accompagnata da documentazione di terzi (es. copia degli Accordi Quadro citati, atti costitutivi di 'Urban Energy' come soggetto pregresso) che ne comprovi in modo certo la continuità sostanziale e la natura non lucrativa dell'attività pregressa

Si segnala inoltre che la candidatura per una configurazione a Zoppola (PN), più volte richiamata a sostegno dell'esperienza pregressa, risulta ancora 'in corso di definizione' e non costituisce, allo stato, un'esperienza realizzata; e che il richiamo a un unico socio produttore come prova di 'presenza attiva sul territorio provinciale' appare un elemento di rilevanza limitata rispetto al Comune di Gaiarine.

Si segnala infine una discrepanza numerica tra l'estratto RUNTS allegato (11 soci persone fisiche) e il numero di membri della configurazione propria dichiarato nella Descrizione attività (21 membri, 11 persone fisiche + 10 imprese): si suggerisce la esibizione di un estratto RUNTS aggiornato alla data della manifestazione di interesse e un elenco soci coerente.

3. Osservazioni di ordine formale

- Il requisito di iscrizione al RUNTS da almeno tre mesi rispetto alla data dell'Avviso (20/07/2026) risulta soddisfatto (iscrizione 08/10/2025).
- Tra i soci fondatori figura una società a responsabilità limitata (Futura 2.0 Srl), che ricopre il ruolo di Segretario nell'Organo di Amministrazione: pur trattandosi di soggetto associabile in quanto PMI, si chiede di DIMOSTRARE che tale ruolo non comporti, di fatto, direzione o controllo dell'Associazione da parte di un soggetto non qualificabile come Ente del Terzo Settore, in coerenza con l'art. 4 dello Statuto e con l'art. 4, co. 2, D.Lgs. 117/2017.
- Si segnala, quale mero punto di attenzione documentale privo di rilievo sostanziale, una possibile incongruenza tra la data dell'Atto Costitutivo (24/06/2025) e la data di registrazione indicata nel timbro dell'Agenzia delle Entrate (11/06/2025): trattasi verosimilmente di refuso o difetto di leggibilità della scansione. In ogni caso la cosa fa riflettere.

4. Raccomandazioni operative per il futuro.

La presente nota istruttoria è un tentativo di superare le criticità, sopra espone, date dalla offerta di associarsi (comune e cittadini) ad una CERS di un ETS già costituita anziché quella di costituire una nuova CERS e costituisce altresì un tentativo di cogliere i vantaggi di una CERS già costituita in termini di praticità e vantaggi economici per gli aderenti.

Con riguardo alla manifestazione di interesse si tratta quindi di una **offerta che necessita di alcune precisazioni preliminari e eventuali scelte di merito del consiglio comunale** prima che la commissione possa attribuire i punteggi.

Nell'ottica collaborativa la Commissione ha evidenziato le principali divergenze operative e suggerisce di sottoporre al Consiglio comunale la decisione sulle stesse e sull'opportunità di aderire ad una CERS già formata con le opportune cautele sopra esposte.

Si suggerisce quindi di:

- Richiedere l'impegno scritto e vincolante sulla quota minima degli incentivi GSE destinata a finalità sociali (non solo 'indicativa'), oppure accettare come in essere la decisione da parte dell'organo di governo della CERS ETS nel quale il comune di Gaiarine è parte con altri soggetti e con i cittadini, ma non è decisore unico.
- Richiedere un rendiconto dettagliato dei costi di gestione (voci analitiche) a supporto della quota del 20% + corrispettivo ARERA, per escludere margini impliciti e non dichiarati di guadagno, oppure accettare l'integrale attribuzione del corrispettivo ARERA stante il fatto della assenza di quote di iscrizione.
- Richiedere un chiarimento scritto sulla reale natura (consultiva o vincolante) del parere del Comitato di Gestione, alla luce della discrepanza tra Attestazione e Statuto e pronunciarsi in merito.
- Richiedere una situazione patrimoniale aggiornata al 2026 e **procedere con la consapevolezza che si tratta di una prima esperienza di CERS ETS e si potrebbe non conseguire l'obiettivo del risultato per inadeguatezza delle adesioni, ma questo pur sempre nella assenza di costi e secondo il principio della proprietà degli impianti in capo a chi li ha realizzati e senza obbligo alcuno di costituire dei nuovi impianti, così come stabilito dal Consiglio comunale (res perit domino). Nel caso di insuccesso, debitamente prospettato, non vi sarebbero costi o oneri e il principio della “porta aperta” garantirebbe il comune di Gaiarine e la locale comunità, mancherebbe solo il vantaggio futuro. Su tale ultimo aspetto dovrebbe pronunciarsi il consiglio comunale in quanto potrebbe ACCETTARE il rischio di insuccesso pratico, ma senza costi, mentre oggi si assiste a casi di CERS CON COSTI DI ADESIONE CHE NULLA HANNO PRODOTTO PER MANCANZA DI ADESIONI. Infatti la adesione dei partecipanti è fatto che non dipende se non dalla loro volontà e a questo proposito il consiglio comunale potrebbe fornire l'indirizzo di promuovere con riunioni, assemblee e pubblicità (senza costo alcuno) l'attività della CERS ETS.**
- Prescrivere di inserire per il comune di Gaiarine e per i suoi cittadini e imprese nella CERS ETS già costituita una clausola di gratuità permanente e non derogabile; una clausola di recesso libero senza corrispettivi per i membri di Gaiarine (Comune e cittadini e imprese); L' obbligo di contabilità separata e rendicontazione dedicata; criteri e tempi certi di ammissione dei residenti/imprese di Gaiarine oltre che del Comune.
- Richiedere chiarimenti sul rapporto tra l'asseveratore del P.E.F. e l'Associazione ETS.

Giudizio sintetico : Il comune di Gaiarine per la lungimiranza del suo Sindaco si è AFFACCIATO ad un percorso nuovo dato dalla Sinergia con un ETS per realizzare una CERS comunale e ha ricevuto una unica offerta di aderire ad una CERS ETS già esistente.

Vi sarà la astratta possibilità anche che alla fine si realizzi un “incompiuto” con l'esito di un nulla di fatto dal momento che dalla proposta progettuale avanzata emerge la necessità indispensabile di raggiungere dati target in termini di adesioni oltre che una esplicita attività promozionale da parte del Comune di Gaiarine. **Se il consiglio comunale accetta tali presupposti il comune, i cittadini e le imprese potrebbero aderire (su base volontaria e senza costo alcuno) ad una CERS ETS già realizzata, ma con le accortezze sopra esposte e con il rischio del nulla di fatto se la partecipazione totale alle CERS non sarà congrua. A tal fine il consiglio comunale dovrà espressamente autorizzare forme di pubblicità e stimolo presso la cittadinanza da parte della Giunta comunale SENZA PERO' COSTO ALCUNO PER LE CASSE COMUNALI.**

L'ETS con l'adesione alla CERS da parte del Comune e dei cittadini imprese del territorio, stante la gratuità potrebbe NON garantire a suo carico il rischio di impresa, ma potrebbe bastare il mero rispetto del principio giuridico della “res perit domino”, come da osservazioni della Commissione e la assenza di costi di adesione

Spetta a questo punto alla Amministrazione intesa come Consiglio comunale decidere se perseverare e tentare di raggiungere parimenti l'obiettivo della CERS senza costi aderendo ad una CERS già esistente

pur con il rischio di non avere l'assoluto controllo, e di un possibile nulla di fatto, oppure fermare qui l'esperienza posto che proposte di costituzione di un soggetto giuridico ex novo non ne sono pervenute.

Libera è la scelta, importante è che tutti siamo consci dei possibili rischi operativi e le parti (tutte) operino in perfetta buona fede.

Alla fine, al di là dei rilievi resta il fatto che questo è uno dei primi tentativi di una CERS sociale ETS senza costi alcuni, ma la stessa postula NECESSARIAMENTE una larga adesione che potrebbe anche non verificarsi e l'aver inserito l'avviso il principio della “res perit domino” con il conservare il cittadino e il comune la proprietà dei rispettivi impianti potrebbe legittimare il fatto che l'Amministrazione dica : voglio tentare questa strada sperando di riuscire a realizzare la massa critica necessaria di adesioni in capo alla CERS, e se così non accade sono disponibile a non realizzare nulla.

Le indicazioni della Commissione vanno in questo senso e se accolte possono fondare l'adesione ad una CERS ETS già formata, previa deliberazione del consiglio comunale relativa ai chiarimenti che l'ETS è chiamato a fornire.

I COMMISSARI

Firmato - Paolo ORSO – SEGRETARIO GENERALE DI GAIARINE

Firmato - Rosa Gentile – ingegnere e responsabile uffici tecnici di Gaiarine

Firmato - Massimiliano Mattiazzo – ingegnere libero Professionista esperto in materia di GSE e CERS

Gaiarine 30 settembre 2026